



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Posizione n. 333/H/G47

Roma, 07 DIC. 2010

AI SIGG.	PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG	COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI	<u>TRENTO</u>
AL SIG.	COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI	<u>BOLZANO</u>
AL SIG.	PRESIDENTE REGIONE AUTONOMA - SERV. PREFET. VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>
AI SIGG.	QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'UFFICIO PRESIDENZIALE DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO LA SOVRINTENDENZA CENTRALE DEI SERVIZI DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA	<u>ROMA</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL VATICANO	<u>ROMA</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL SENATO DELLA REPUBBLICA	<u>ROMA</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI	<u>ROMA</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - PALAZZO CHIGI	<u>ROMA</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA "PALAZZO VIMINALE"	<u>SEDE</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA REGIONE SICILIANA	<u>PALERMO</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DELLE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE, DI PERFEZIONAMENTO E CENTRI DI ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG.	CAPO DELLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO - UFFICIO PER I SERVIZI TECNICO-GESTIONALI	<u>SEDE</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA FERROVIARIA	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA POSTALE E TELECOMUNICAZIONI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DEI REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DELLE ZONE TELECOMUNICAZIONI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

AI SIGG.	DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG.	DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E CENTRO RACCOLTA ARMI	<u>SENIGALLIA</u>
AI SIGG.	DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA REGIONALI ED INTERREGIONALI V.E.C.A.	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DEL REPARTO A CAVALLO DELLA POLIZIA DI STATO	<u>ROMA</u>
AL SIG.	DIRETTORE DEL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE	<u>NAPOLI</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DEI CABINETTI INTERREGIONALI DI POLIZIA SCIENTIFICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG.	DIRETTORE DEL CENTRO NAUTICO E SOMMOZZATORI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LA SPEZIA</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DEI REPARTI PREVENZIONE CRIMINE	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI SCALI AEREI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI SCALI MARITTIMI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI SCALI MARITTIMI ED AEREI	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DEL SERVIZIO DIRIGENTI DIRETTIVI ED ISPETTORI	<u>SEDE</u>
AI SIG.	DIRIGENTE DEL SERVIZIO PERSONALE TECNICO SCIENTIFICO E PROFESSIONALE	<u>SEDE</u>
E p.c.		
AI SIG.	DIRIGENTE DEL SERVIZIO SOVRINTENDENTI ASSISTENTI ED AGENTI	<u>SEDE</u>

OGGETTO: Articolo 12 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modifiche nella Legge 30 luglio 2010, n. 122 - Interventi in materia pensionistica.
Circolare INPDAP n. 16 dell'8 ottobre 2010.
Ulteriori precisazioni.

PREMESSA

Con circolare pari numero del 22 novembre 2010 sono state date le prime indicazioni sui riflessi pensionistici e previdenziali nei confronti del personale della Polizia di Stato, derivanti dalle disposizioni in materia previdenziale e pensionistica di cui all'articolo 12 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modifiche nella Legge 30 luglio 2010, n. 122.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Con la presente direttiva si forniscono ulteriori indicazioni operative per la corretta applicazione dell'istituto del "posticipo del pensionamento" previsto dai commi 1 e 2 del sopracitato articolo 12, rispettivamente, per i pensionamenti di vecchiaia e di anzianità.

DECORRENZA DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI

Come indicato nella circolare di pari numero del 22/11/2010, anche i dipendenti della Polizia di Stato che maturano i requisiti per il diritto al pensionamento di vecchiaia e di anzianità, a decorrere dall'anno 2011, acquisiscono il diritto all'accesso al trattamento di quiescenza trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti.

Sono esclusi dall'applicazione del disposto dei commi 1 e 2 dell'articolo 12 del D.L. 78/2010 convertito con modifiche con la legge 30 luglio 2010, n. 122 e, quindi, dal posticipo del pensionamento, i dipendenti della Polizia di Stato che al 31/12/2010 hanno già maturato:

- 57 anni di età e 35 anni di anzianità contributiva (articolo 6, comma 1, del Decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165)
- 40 anni anzianità contributiva utile (articolo 6, comma 1, del Decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165)
- 53 anni di età e la massima anzianità contributiva prevista dall'ordinamento di appartenenza (articolo 6 comma 2 del Decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165)

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, chiamato ad esprimersi sulla problematica ha avuto modo di precisare che durante il periodo dei dodici mesi dalla data di maturazione del diritto alla pensione, i dipendenti *"possono permanere regolarmente in servizio, in quanto non può esservi soluzione di continuità tra stipendio e pensione e ciò al fine di garantire un'adeguata tutela previdenziale, in osservanza degli articoli 3 e 38 della Costituzione"*.

Pertanto, alla luce delle precisazioni sopra illustrate, si ritiene opportuno indicare le modalità che dovranno essere seguite dagli Uffici Territoriali.

PENSIONI DI ANZIANITÀ

Per i provvedimenti di cessazione dal servizio a domanda già emessi, nei confronti dei dipendenti della Polizia di Stato che non hanno già maturato al 31/12/2010 i sopracitati requisiti previsti per il diritto alla pensione di anzianità, gli Uffici territoriali dovranno comunicare agli interessati gli effetti della normativa richiamata ed in particolare che il conseguimento del diritto alla pensione opererà decorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei requisiti.

I dipendenti che intendono permanere in servizio dovranno presentare istanza di revoca delle dimissioni al fine di permettere all'Amministrazione di regolarizzare il relativo provvedimento.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Si reputa necessario rappresentare che il disposto di cui all'articolo 59, comma 21, della legge 449/1997, prevede che le domande per il pensionamento di anzianità dei dipendenti della Pubblica Amministrazione non possono essere presentate prima di dodici mesi dalla data indicata per l'accesso al pensionamento.

Ad ogni buon fine si precisa che:

per il personale appartenente ai ruoli degli agenti, degli assistenti, dei sovrintendenti, degli ispettori e qualifiche equiparate, l'eventuale domanda di revoca nonché la nuova domanda di cessazione dovrà essere inoltrata al Prefetto della sede di servizio seguendo le vie amministrative in atto, ovvero tramite l'Ufficio di appartenenza;

per i dipendenti appartenenti ai ruoli del personale direttivo e dirigente che espleta funzioni di polizia l'eventuale domanda di revoca nonché la nuova domanda di cessazione dovrà essere inoltrata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse umane, Servizio Dirigenti Direttivi ed Ispettori, Divisione Prima Sezione prima sempre attraverso l'Ufficio di appartenenza.

per i dipendenti appartenenti ai ruoli dei direttori e dei dirigenti del personale che espleta attività tecnico scientifica o tecnica e agli appartenenti ai ruoli professionali dei sanitari l'eventuale domanda di revoca nonché la nuova domanda di cessazione deve essere indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse umane, Servizio Personale Tecnico Scientifico e Professionale, sempre attraverso l'Ufficio di appartenenza.

Delineato il siffatto quadro normativo, qualora l'interessato non intenda avvalersi della possibilità di permanere in servizio, potrà in ogni caso cessare, nella consapevolezza che pur avendo maturato il diritto a pensione, il relativo trattamento economico di quiescenza sarà percepito dopo dodici mesi.

Ai meri fini esemplificativi si ipotizza un dipendente della Polizia di Stato che in data 1/6/2010 ha presentato domanda per la cessazione dal servizio a decorrere dal 1°/3/2011, accolta con provvedimento formale, maturando sin dal 1°/2/2011 il requisito previsto dall'articolo 6, secondo comma, del Decreto Legislativo 165/1997.

In virtù del disposto del secondo comma dell'articolo 12 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni con la legge 122/2010, opererà nei confronti del dipendente il previsto posticipo all'accesso alla pensione che avrà termine il 1/2/2012.

Pertanto, sarà necessario comunicare all'interessato l'effetto della normativa che prevede il c.d. "posticipo" e quindi qualora l'interessato intenda permanere in servizio per non incorrere nella soluzione di continuità tra stipendio e pensione, dovrà presentare istanza di revoca delle precedenti dimissioni.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Sarà necessario, altresì, informare il dipendente che una nuova eventuale domanda di cessazione dal servizio potrà essere prodotta, ai sensi dell'articolo 59, comma 21, della legge n. 449/1997, non prima del 1°/02/2011.

PENSIONI DI VECCHIAIA

Come è noto i requisiti contributivi minimi per il diritto alla pensione di vecchiaia sono quelli previsti dal combinato disposto degli articoli 6 e 2 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, ovvero:

- 20 anni di anzianità contributiva
- 15 anni di anzianità contributiva se in servizio al 31/12/1992.

Pertanto, il dipendente che, a decorrere dal 1/1/2011 consegue i limiti di età previsti dalla tabella 2 allegata al Decreto Legislativo 5 ottobre 2000 n. 334 ai sensi di quanto disposto dall'articolo 13 dello stesso decreto, ed è in possesso dei requisiti contributivi minimi anzidetti, conseguirà il trattamento pensionistico decorso 12 mesi dalla data di maturazione del limite di età.

Ciò premesso, alla luce dei principi esposti dal Dipartimento della Funzione Pubblica, in tali ipotesi gli Uffici Territoriali dovranno fornire idonea comunicazione agli interessati, i quali potranno presentare istanza di permanenza in servizio fino alla data di maturazione del trattamento di pensione.

Al riguardo, si ritiene opportuno precisare che i citati Uffici dovranno comunque fornire comunicazione delle determinazioni adottate dal personale destinatario degli effetti della normativa di cui si tratta ai Servizi di questa Direzione Centrale competenti in merito allo stato giuridico del personale.

Si ribadisce che sono esclusi dal posticipo del pensionamento tutti i dipendenti che hanno già maturato alla data del 31/12/2010 i requisiti previsti dalla normativa vigente per la pensione di anzianità, ancorché la cessazione intervenga in data successiva all'1/1/2011 a titolo diverso.

Inoltre è opportuno evidenziare che dal 2011, nell'ipotesi che i requisiti minimi stabiliti per la pensione di anzianità maturino in data anteriore al raggiungimento dei limiti di età previsti per la pensione di vecchiaia, il differimento di un anno decorrerà esclusivamente dalla data di maturazione dei requisiti previsti per l'accesso alla pensione di anzianità.

A titolo di esempio si illustra una possibile fattispecie:

Un dipendente della Polizia di Stato nato il 15/05/1954, alla data del 15/05/2011, ipotizzando il possesso del requisito dei 35 anni di anzianità contributiva utile, matura i 57 anni di età. Pertanto, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del D.L. 78/2010, l'interessato maturerà



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

il diritto all'accesso alla pensione di anzianità a decorrere dal 15/05/2012.

Nel caso in cui il medesimo dipendente intenda continuare a prestare la propria attività lavorativa fino al raggiungimento dei limiti di età previsti per il ruolo di appartenenza (es. 60 anni), cesserà dal servizio ed otterrà la pensione di vecchiaia a decorrere dal 1/6/2014 in applicazione dell'articolo 4 del D.P.R. 1092 del 1973, acquisendo i benefici pensionistici e previdenziali connessi alla cessazione per limiti di età (non si applica in questo caso il posticipo in quanto si è in presenza di "finestra" già aperta alla data del 15/05/2012).

Si richiama la rilevanza della materia in argomento e si prega di favorire la massima diffusione a tutti i dipendenti

IL DIRETTORE CENTRALE
Cecere Palazzo